

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. IV-ter N. 14-A

RELAZIONE DELLA GIUNTA

PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO

(Relatore: **COLA**)

SULLA

RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ, AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO CIVILE

NEI CONFRONTI DEL DEPUTATO

SGARBI

TRASMESSA DAL TRIBUNALE DI FIRENZE
E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA

il 5 dicembre 1994

Presentata alla Presidenza il 1° marzo 1995

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con ordinanza del 17 novembre 1994, emanata ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 9 novembre 1994, n. 627, il tribunale di Ferrara ha inviato alla Camera gli atti di un procedimento civile concernente il deputato Sgarbi, affinché questa deliberi se il fatto per il quale è in corso il procedimento concerna o meno espressioni o voti dati da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.

La vicenda trae origine da alcuni giudizi particolarmente polemici espressi dal collega Sgarbi nell'ambito della trasmissione televisiva « Sgarbi quotidiani », dell'emittente Canale 5, in ordine all'operato della procura generale presso la Corte d'appello di Cagliari. In particolare, il collega Sgarbi faceva riferimento alla nota vicenda di un detenuto che aveva proposto varie istanze di revisione della propria condanna. Nel corso della trasmissione suddetta egli aveva duramente criticato il procuratore generale di Cagliari per aver espresso per ben tre volte parere negativo circa l'istanza di scarcerazione promossa dal detenuto in questione, avendo un'altra

persona confessato di essere responsabile del delitto a questi ascritto.

La Giunta ha esaminato la questione nella seduta del 17 gennaio 1995. In tale sede il collega Sgarbi ha fatto presente che i giudizi di cui è chiamato a rispondere in sede civile sono senz'altro da ricondurre ad una battaglia politica in favore di una « giustizia giusta », in cui è impegnato da molti anni.

Dopo un articolato dibattito, la Giunta, conformemente alla propria ormai consolidata giurisprudenza, ha rilevato che i giudizi espressi dal collega Sgarbi hanno un evidente carattere politico e, considerando che il primo comma dell'articolo 68 della Costituzione è chiaramente preordinato alla tutela della libertà di manifestazione del pensiero del parlamentare, ha deliberato nel senso di riferire all'Assemblea che i fatti per i quali è in corso il procedimento civile concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.

Sergio COLA, *Relatore*.